



del mese di Maggio 2026 - a cura di Redazione Fiscale – Praxim Professione Impresa

A cura dello Studio



Studio Sandre
Contabilità e Consulenza

Via Argine a Sinistra, 19|
31045 Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 766000
C.F. SND GNN 55L25 F770I
P.IVA 03937900268



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli esperti contabili
di Treviso

INFORMAZIENDE

mese di Maggio 2026

**Modello 730/2026 – Novità
Scadenzario**

MODELLO 730/2026 – NOVITÀ

Si evidenziano le principali novità del mod. 730/2026 ([Modello](#) e [Istruzioni](#)), ad eccezione del quadro E.

FAMILIARI A CARICO

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE		meil a carico	%	detrazione 100% affidamento figli	n. meil detrazione figli età da 21 a inferiore a 30	NUMERO FIGLI IN AFFIDATO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
BARRARE LA CASELLA		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						
C = Coniuge	1 ¹ C							
F1 = Primo figlio	2 ¹ F1 ¹ D				7	8	10	
F = Figlio	3 ¹ F ² G ¹ D ¹ P							
G = Ascendente	4 ¹ F ¹ G ¹ D ¹ P							
D = Figlio con disabilità	5 ¹ F ¹ G ¹ D ¹ P							
P = Altri familiari non ascendenti								



Dati da inserire: quelli relativi ai familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, onde fruire delle detrazioni, che vengono calcolare da chi presta l'assistenza fiscale, dall'imposta per coniuge, figli o ascendenti a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA:

- **limite di reddito di € 2.840,51 (o € 4.000) per considerarsi familiare a carico:** vanno compute anche le mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva;
- **familiari considerati a carico ai fini della fruizione delle detrazioni:**
 - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
 - i figli di età $\geq$ a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età $\geq$ a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;
 - gli ascendenti (ad es. i genitori) purché convivano con il contribuente;
- **esclusioni:** le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai familiari residenti all'estero;
- **novità ulteriore dal 2025:** non possono fruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico, anche se conviventi con il contribuente o ricevano da esso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il/la suocero/a, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).

col. 2	barrare la nuova casella G se trattasi dei soli ascendenti conviventi (ad es. i genitori)
col. 4	barrare la nuova casella P se trattasi di altri familiari, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, quelli adottivi, affiliati o affidati, e quelli conviventi del coniuge deceduto) e dagli ascendenti.
col. 10	indicare 12 se il figlio (casella F1 e/o F barrata) con di età $\geq$ a 21 anni ma inferiore a 30 anni o il figlio con disabilità (casella D barrata) di età $\geq$ a 21 anni, è stato a carico per tutto il 2025; tale colonna non va compilata se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2025.

QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP	PRODUZIONE VEGETALI
				GIORNI	%						
A1											

TITOLO (col. 2)	cod. 5: socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società che non fruisce del regime agevolato previsto per gli IAP.
Produzione vegetali (col. 11)	compilazione: nel caso in cui il contribuente dichiara un reddito dominicale e agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto fabbricati, calcolato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400% (art. 28, co. 4-ter, del Tuir); codici da indicare: codice 1: nel caso in cui dal confronto tra la rendita catastale, rivalutata del 5%, attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, co. 2, lett. b-bis), del Tuir, e il reddito dominicale delle colture, rivalutato dell'80% e del 30%, quest'ultimo risulti più alto. In tal caso, in col. 1 va indicato tale reddito dominicale non rivalutato; codice 2: nel caso in cui dal predetto confronto risulti maggiore la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%. In tal caso, in col. 1 va indicata tale rendita catastale non rivalutata; immobile concesso in locazione e, in seguito, destinato all'attività di produzione di vegetali dal locatario: in tal caso, il locatario compilerà la col. 11 con il codice 1.



Il reddito dominicale e/o agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito per trasparenza al socio IAP dalla società semplice che fruisce del regime agevolato previsto per IAP va indicato nel rigo F15.

QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO		CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	CODICE COMUNE	CEDOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI IMU	ALTRI DATI
			GIORNI	%								
B1												

Col. 6 (canone di locazione) (NEW): solo in caso di stipula di contratti di locazione breve, aventi ad oggetto anche le pertinenze dell'abitazione, il canone di locazione, da indicare in col. 6, è da imputare per il suo intero ammontare all'abitazione, con indicazione del codice 3 o 11 in col. 2, mentre per la pertinenza si utilizzerà il codice 9 nella col. 2, senza valorizzare la col. 6.

QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

PREMI DI RISULTATO

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE								
N. ORD.	TITOLOGIA	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA
C4	TIPOLOGIA LIMITE							

PREMI DI PRODUTTIVITÀ E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI:

- **Legge di bilancio 2025:** ha ridotto al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015, per i premi e le somme erogati nel 2025;
- **L. 76/2025, art. 5:** ha elevato per l'anno 2025 a € 5.000 lordi il limite dell'importo complessivo assoggettato a imposta sostitutiva, così come disciplinato dal citato co. 182, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili d'impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015. Restano ferme le disposizioni dei co. da 183 a 189 della citata L. 208/2015 (in tal caso risultano compilati con il codice 3 i punti 571 e/o 591 della CU 2026).

NEW - Rigo C4, col. 1 (Tipologia limite): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 591) della CU 2026; in quest'ultima è riportato il nuovo codice 3 se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a € 5.000.

COMPENSI AGLI ADDETTI ALLE CORSE IPPICHE

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE											
1		2		3		1		2		3	
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4, 5 e 480 CU 2026)		ALTRI DATI		C7	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4, 5 e 480 CU 2026)		ALTRI DATI	
				.00						.00	

col. 2	Reddito	riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 480 (compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche) della CU; in tal caso va anche compilata la col. 3 con il codice 3.
col. 3	Altri dati	indicare il codice 3 per i compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche.

SOMME ESCLUSE DAL REDDITO

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (Trattamento integrativo, somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo e ulteriore detrazione)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C14	CODICE TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	PROLOGA	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 49 TUIR)	REDDITI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO (ART. 49 TUIR)	GIORNI LAVORO DIPENDENTE	CODICE	SOMMA CHE NON CONCORRE AL REDDITO

La **Legge di bilancio 2025** ha previsto le seguenti misure:

- **somma aggiuntiva:** ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir, con esclusione dei redditi da pensione, con un reddito complessivo non superiore a € 20.000, è riconosciuta una somma, esclusa dalla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale (*per individuare quella applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno*) corrispondente di seguito indicata:

7,1%	se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a € 8.500
5,3%	se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 8.500 ma non a € 15.000
4,8%	se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 15.000

- **ulteriore detrazione:** ai titolari di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda nel caso in cui il reddito complessivo risulti superiore a € 20.000 ma non a € 40.000.

NEW RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL RIGO C14	
col. 5	riportare il codice indicato nel punto 718 della CU 2026: codice 1: se è presente almeno un reddito di cui all'art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli da pensione; codice 2: se non è presente almeno un reddito di cui all'art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli da pensione; in tal caso non vanno compilate le col. 6, 7, 8, 9 e 10 del rigo C14.
col. 7	riportare l'importo del punto 720 della CU 2026 ove è riportato il reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo.
col. 8	riportare il numero di giorni di lavoro dipendente indicati nel punto 721 della CU 2026 per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, co. 1, del Tuir.
col. 9	riportare il codice indicato nel punto 724 della CU 2026: codice 1: se il datore ha riconosciuto la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo e l'ha erogata in tutto o in parte; in tal caso nella col. 10 del rigo C14 va riportato l'importo della somma erogata dal sostituto d'imposta (punto 725 della CU 2026); codice 2: se il datore non ha riconosciuto la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo ovvero pur avendola riconosciuta non ha provveduto ad erogarla neanche in parte; in tal caso la col. 10 del rigo C14 non va compilata.
col. 10	riportare l'importo della somma che non concorre al reddito erogata dal sostituto indicato nel punto 725 della CU 2026.
Compilazione delle col. 5, 6, 7 e 8: è necessaria per determinare la somma erogata o l'ulteriore detrazione.	

SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO		Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)		Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)		Giorni di lavoro dipendente		Data inizio rapporto di lavoro		Data fine rapporto di lavoro	
718		719		720		721		722 giorno mese anno		723 giorno mese anno	
CU 2026		Codice		Somma erogata		Somma non erogata		Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio		Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	
724		725		726		727		728			
Tipologia		Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)		Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)		Giorni di lavoro dipendente		Data inizio rapporto di lavoro		Data fine rapporto di lavoro	
731		732		733		734		735 giorno mese anno		736 giorno mese anno	
Codice		Somma erogata		Somma non erogata		Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio				Codice fiscale sostituto	
737		738		739		740				741	

DETRAZIONE COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

Per il **personale del comparto sicurezza e difesa** in costanza di servizio nel 2025 che abbia percepito **nel 2024** un **reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.208**, il D.lgs. 95/2017 ha previsto una **riduzione dell'IRPEF**. La riduzione d'imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della CU 2026).

Il **DPCM 24/07/2025** ha fissato in € 458,50 la misura della riduzione per l'anno d'imposta 2025.

TASSAZIONE AGEVOLATA MANCE

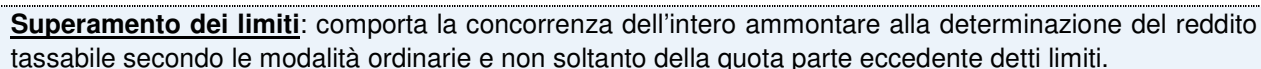
La **Legge di bilancio 2025** ha previsto le seguenti modifiche alla Legge di bilancio 2023:

- aumento dal 25% al 30% del limite del reddito** percepito nell'anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 5%;
- applicazione della **tassazione sostitutiva** alle mance percepite da detti lavoratori che siano titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 75.000 (in luogo di € 50.000).

EROGAZIONI IN NATURA	
1	1.1
2	2.1
3	3.1
4	4.1
5	5.1
6	6.1
7	7.1
8	8.1
9	9.1
10	10.1
11	11.1
12	12.1
13	13.1
14	14.1
15	15.1
16	16.1
17	17.1
18	18.1
19	19.1
20	20.1
21	21.1
22	22.1
23	23.1
24	24.1
25	25.1
26	26.1
27	27.1
28	28.1
29	29.1
30	30.1
31	31.1
32	32.1
33	33.1
34	34.1
35	35.1
36	36.1
37	37.1
38	38.1
39	39.1
40	40.1
41	41.1
42	42.1
43	43.1
44	44.1
45	45.1
46	46.1
47	47.1
48	48.1
49	49.1
50	50.1
51	51.1
52	52.1
53	53.1
54	54.1
55	55.1
56	56.1
57	57.1
58	58.1
59	59.1
60	60.1
61	61.1
62	62.1
63	63.1
64	64.1
65	65.1
66	66.1
67	67.1
68	68.1
69	69.1
70	70.1
71	71.1
72	72.1
73	73.1
74	74.1
75	75.1
76	76.1
77	77.1
78	78.1
79	79.1
80	80.1
81	81.1
82	82.1
83	83.1
84	84.1
85	85.1
86	86.1
87	87.1
88	88.1
89	89.1
90	90.1
91	91.1
92	92.1
93	93.1
94	94.1
95	95.1
96	96.1
97	97.1
98	98.1
99	99.1
100	100.1

La Legge di bilancio 2025 prevede, in deroga all'art. 51 del Tuir, che

- **il valore dei beni** ceduti e dei **servizi** prestati ai **lavoratori dipendenti**, nonché delle **somme erogate o rimborsate** ai medesimi lavoratori **dai datori** di lavoro per il **pagamento** delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa,
- **non concorre al reddito di lavoro dipendente, entro il limite** complessivo di **€ 1.000** (o di **€ 2.000** per i **lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico**).



Contribuente: non potrà beneficiare, in relazione alle spese rimborsate, delle agevolazioni previste, quali, ad es., la detrazione, per l'abitazione principale, per gli interessi passivi dei mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime non possono considerarsi rimaste a carico del lavoratore.

SEZIONE VIII - EROGAZIONI IN NATURA			
C17	BENEFIT BASE	1	CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO
		00	2
			00

SOMME AI NEOASSUNTI PER FABBRICATI	
1	1.000
2	2.000
3	3.000
4	4.000
5	5.000
6	6.000
7	7.000
8	8.000
9	9.000
10	10.000
11	11.000
12	12.000
13	13.000
14	14.000
15	15.000
16	16.000
17	17.000
18	18.000
19	19.000
20	20.000
21	21.000
22	22.000
23	23.000
24	24.000
25	25.000
26	26.000
27	27.000
28	28.000
29	29.000
30	30.000
31	31.000
32	32.000
33	33.000
34	34.000
35	35.000
36	36.000
37	37.000
38	38.000
39	39.000
40	40.000
41	41.000
42	42.000
43	43.000
44	44.000
45	45.000
46	46.000
47	47.000
48	48.000
49	49.000
50	50.000
51	51.000
52	52.000
53	53.000
54	54.000
55	55.000
56	56.000
57	57.000
58	58.000
59	59.000
60	60.000
61	61.000
62	62.000
63	63.000
64	64.000
65	65.000
66	66.000
67	67.000
68	68.000
69	69.000
70	70.000
71	71.000
72	72.000
73	73.000
74	74.000
75	75.000
76	76.000
77	77.000
78	78.000
79	79.000
80	80.000
81	81.000
82	82.000
83	83.000
84	84.000
85	85.000
86	86.000
87	87.000
88	88.000
89	89.000
90	90.000
91	91.000
92	92.000
93	93.000
94	94.000
95	95.000
96	96.000
97	97.000
98	98.000
99	99.000
100	100.000

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro

- per il **pagamento** dei **canoni di locazione** e delle **spese di manutenzione** dei **fabbricati** locati dai **dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'1/01/2025 al 31/12/2025**
- **non concorrono**, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a **formare il reddito ai fini fiscali** entro il limite **complessivo di € 5.000 annui**.

In caso di superamento del limite di € 5.000 annui, l'eccedenza concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente

Destinatari	lavoratori che abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000 nell'anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 km dal comune di precedente residenza
Spese erogate e/o rimborsate dal datore	▪ riguardano l'immobile, situato nel Comune di lavoro, oggetto di un contratto di locazione, intestato al lavoratore, regolarmente registrato e si tratti di spese sostenute a decorrere dalla data di assunzione; ▪ il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese.

C18	WELFARE AZIENDALE CANONI E SPESE MANUTENZIONE	NEW	00	riportare l'importo indicato nel punto 476 della CU 2026
-----	---	-----	----	--

[illegible]

D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
			1	2	3
				00	

Codici soppressi con riguardo alla compilazione del rigo D3:

Codici	TIPOLOGIA DI REDDITO
4	Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co., ai sensi del D.lgs. 36/2021, erogati fino al 30/07/2024
5	Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co., ai sensi del D.lgs. 36/2021, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino al 30/07/2024

QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI**SEZ. III-A – ECCEDENZE DA PRECEDENTE DICHIARAZIONE**

Nel **rigo F3** sono state **soppresses** le seguenti colonne in cui si indicava:

- **col. 3:** l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del mod. Redditi PF 2024) riportato nella col. 5 del rigo RX20 del mod. Redditi PF 2024;
- **col. 4:** l'importo del credito d'imposta sostitutiva utilizzato in compensazione con il mod. F24.

SEZ. IX – ALTRI DATI

SEZIONE IX - ALTRI DATI			
F11	Importi rimborsati dal sostituto o erogati e non spettanti	Codice	Importo
			,00
▪ codici da indicare in col. 1: – 1: somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo erogata e non spettante; – 2: detrazioni incapienti rimborsate.			
F15	Importo esente imputato per trasparenza al socio IAP		,00
Indicare la somma dei redditi domenicali e/o agrari non imponibili ai fini Irpef attribuiti per trasparenza al socio IAP dalla società semplice che fruisce del regime agevolato previsto per IAP. L'importo indicato non può essere superiore a € 12.500. Se superiore a tale importo, il reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef che eccede € 12.500 va indicato nel quadro A, col. 2, con il codice 11.			

QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

La L. 131/2025 riconosce crediti d'imposta agli appartenenti al personale sanitario e/o scolastico che per ragioni di servizio prendono in locazione, oppure acquistano, con accensione di un mutuo ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo in uno dei Comuni di montagna.



Nota: con decreto ministeriale, in corso di emanazione, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei bonus.

SEZIONE VIII - CREDITI D'IMPOSTA ZONE MONTANE			
G10	¹ Codice	² Importo annuo	³ Data stipula finanziamento
		,00	

QUADRO T – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

SEZ. V – PLUSVALENZE DA CESSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ

SEZIONE V - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ 26%				
	ANTE 2025		2025	
	Totale dei corrispettivi	Totale dei costi o dei valori di acquisto	Totale dei corrispettivi	Totale dei costi o dei valori di acquisto
T41	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00
	Corrispettivo	Costo o valore di acquisto rideterminato	Corrispettivo	Costo o valore di acquisto rideterminato
	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00

La sezione V va compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, realizzati entro il 31/12/2025, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26% e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta.

Plusvalenze realizzate	Trattamento fiscale
al 31/12/2024	concorrono alla formazione del reddito per importi che eccedono la soglia di € 2.000 nel periodo d'imposta
dall'1/01/2025	concorrono senza limite d'importo alla formazione del reddito

Le plusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del Tuir sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle crypto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze sono sommate alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000 (**per cessioni poste in essere fino al 31/12/2024**), l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il 4°, purché sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. **Per le minusvalenze realizzate a decorrere dall'1/01/2025 non rileva il predetto limite di € 2.000.**

SEZ. X – VALUTAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

SEZIONE X - CRIPTO-ATTIVITÀ: VALUTAZIONE AL VALORE NORMALE				
	Valutazione crypto-attività	Imposta dovuta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
T118	1 0,00	2 0,00	3	4
T119	0,00	0,00		

Nei righe **T118 e T119** vanno indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore di ciascuna crypto-attività posseduta alla data dell'1/01/2025 per la quale può assumersi, ai fini della determinazione delle plus/minus, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ex art. 9 del Tuir, purché il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva nella misura del 18%.

CALENDARIO DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2026 (730 E REDDITI)

DATE	ADEMPIMENTI
30/04/2026	è possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2026 (modalità semplificata o ordinaria).
14/05/2026	è possibile accettare, modificare e inviare all'Agenzia Entrate la dichiarazione 730 precompilata (modalità ordinaria o semplificata), direttamente tramite l'applicazione web.
19/05/2026	è possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web (l'annullamento può essere fatto solo una volta).
20/05/2026	è possibile accedere e modificare la dichiarazione modello Redditi PF precompilato direttamente tramite l'applicativo web.
27/05/2026	è possibile: ▪ inviare il modello Redditi PF precompilato; ▪ inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730, presentando il frontespizio e i quadri interessati (RM – Sez. IV, RS, RU); ▪ inviare il modello Redditi correttivo, per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato; ▪ annullare il modello Redditi già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web (l'annullamento può essere fatto solo una volta).
22/06/2026	ultimo giorno per annullare, tramite l'applicativo web, il 730 già inviato
26/06/2026	ultimo giorno per annullare, tramite l'applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi PF correttivi ad esso collegati) inviato con modello F24 predisposto
30/06/2026	ultimo giorno per il versamento di saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi
30/07/2026	ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, di saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi.
30/09/2026	ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all'Agenzia Entrate direttamente tramite l'applicazione web
12/10/2026	ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore
15/10/2026	ultimo giorno utile per annullare, tramite l'applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi PF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24
26/10/2026	ultimo giorno per presentare, solo tramite CAF o professionista abilitato, il 730 integrativo; possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata
2/11/2026	ultimo giorno utile per la presentazione del: ▪ modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730; ▪ modello Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM – Sezione IV, RS e RU).
10/11/2026	ultimo giorno per presentare all'Agenzia Entrate il 730 integrativo (di tipo 2) direttamente tramite l'applicazione web.
30/11/2026	ultimo giorno utile per il versamento del 2° o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi.
1/02/2027	ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato "tardivo" (entro 90 gg dalla scadenza), mediante l'applicazione web, o scaricando il software Redditi PF On line 2026.

PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO

15 - VENERDÌ

SANATORIA 2019-2023

Versamento della 3° rata delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP.

18 - LUNEDÌ

IVA MENSILE E TRIMESTRALE

Liquidazione e versamento dell'imposta a debito relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) e al 1° trimestre (contribuenti trimestrali), questi ultimi con la maggiorazione dell'1% (esclusa per i trimestrali "speciali").

RITENUTE
(su pagamenti effettuati ad aprile 2026)

- **Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati:** versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (cod. trib. 1001);
- **Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni:** versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo e agli agenti (cod. trib. 1040);
- **Addiz. Reg/Com sui redditi da lavoro dipendente/assimilato;**
- **Condomini:** versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF);
- **Associazione in partecipazione:** versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di lavoro (prorogati ex D.lgs. 81/2015 - cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030).

LOCAZIONI BREVI - VERSAMENTO RITENUTE

Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve riversati al locatore ad aprile (cod. trib. 1919).

MOD. F24/770

Versamento e invio dei dati aggiuntivi delle ritenute/trattenute operate ad aprile.

PREVIDENZA

- **Contributi Inps mensili:** versamento all'INPS dai datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel mese di aprile;
- **Contributi IVS:** versamento 1° rata fissa 2026 dei contributi previdenziali sul reddito minimale dai soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti/artigiani;
- **INPS - Gestione Separata:** versamento del contributo da parte di
 - committente: sui compensi corrisposti ad aprile a co.co.co, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000);
 - associante: sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro (se prorogati ex D.lgs. 81/2015).

PREMIO INAIL

Pagamento della 2° rata del premio INAIL per regolazione 2025 / anticipo 2026.

20 - MERCOLEDÌ

CONTRIBUTI ENASARCO

Versamento dalla casa mandante dei contributi Enasarco relativi al 1° trimestre 2026.

MOD. REDDITI PF 2026 PRECOMPILATO

Messa a disposizione da parte dell'Agenzia Entrate della dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nel 2025 alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

25 - LUNEDÌ

INTRASTAT MENSILE

Invio telematico degli elenchi Intrastat per cessione di beni/servizi resi in ambito UE e per acquisti di beni/servizi ricevuti relativi ad aprile.



31 - DOMENICA	
IVA IOSS - DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE	Invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di aprile riferita alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150 dagli operatori registrati al regime IOSS.
1° GIUGNO - LUNEDÌ	
COMUNICAZIONE LI.PE	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel 1° trimestre 2026.
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE	Pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2026. Se l'importo dovuto per il 1° trimestre non supera € 5.000, il versamento può eseguirsi entro il 30/09.
ROTTAMAZIONE-QUATER	Versamento della 12° rata (11° rata per i soggetti indicati dal D.L. 61/2023) (è prevista la tolleranza di 5 giorni nel pagamento e, pertanto, quest'ultimo si considera tempestivo se effettuato entro l'8/06/2026).
ROTTAMAZIONE-QUATER RIAMMESSI	Versamento della 4° rata (è prevista la tolleranza di 5 giorni nel pagamento e, pertanto, quest'ultimo si considera tempestivo se effettuato entro l'8/06/2026).
SANATORIA 2018-2022	Versamento della 15° rata delle imposte sostitutive dei redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	Invio telematico all'Agenzia Dogane da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale dei corrispettivi relativi al mese di aprile delle cessioni di benzina/gasolio destinati all'utilizzo come carburanti per motori.
EMENS	Invio telematico del Mod. UNI-EMENS con i dati contributivi e retributivi del mese di aprile (inclusi compensi a collaboratori, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro).